

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Repertorio n.

ATTO DI COTTIMO PER REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA DEDICATA ALLA PRATICA DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIE (CUP B77B15000600006 – CIG Z0B16A3ACC.)

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di presso la Sede Municipale del Comune di Anzola d'Ossola sito in Via Megolo 12, sono comparsi i signori:

- Righini Fabio nato a il che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, codici fiscale 00421660036, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

- nato a il residente a in qualità di della ditta Tedeschi Osvaldo e Teresio srl avente sede in via Megolo n. 98 – 28877 – Anzola d'Ossola (Vb) codice fiscale e partita iva *****;

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione area attrezzata dedicata alla pratica di attività fisico-motorie così come da progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 23.09.2015. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente atto di cottimo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati di perizia.

Art. 2 – Importo dell'appalto.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 5.173,22 oltre iva al 22% come per legge oltre alla miglior offerta: a sostituzione della siepe, creazione di manufatto con rete ombreggiante a mascheramento delle aree adiacenti il luogo dell'intervento. Il contratto è stipulato "a corpo". I lavori si considerano appaltati in base alle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente atto di cottimo con l'applicazione dei prezzi offerti dalla ditta appaltatrice.

L'importo comprensivo di tutte le spese generali sia generali che particolari, degli utili, di ogni spesa ed onere per somministrazione, lavorazione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera, nonché di quant'altro occorrente per dare tutti i lavori e somministrazioni oggetto del presente appalto, finiti e conclusi a perfetta regola d'arte in ogni loro parte e dettaglio.

Art. 3 – Descrizione sommaria delle opere.

L'intervento comporta la realizzazione di area attrezzata dedicata alla pratica di attività fisico-motorie il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Art. 4 – Documenti che fanno parte del rapporto contrattuale.

Fanno parte del rapporto contrattuale:

1 – l'offerta economica presentata dalla ditta

2 – il capitolato generale di appalto, afferente l'appalto delle opere dello

Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con DM 145 del 14.09.200, anche se non allegato, e ciò per quelle parti non in contrasto con le disposizioni dell'atto di cottimo.

3 – il progetto redatto dall'ing. Franco Falciola con studio in Domodossola.

Art. 5 – Osservanza di leggi e regolamenti.

L'impresa assuntrice dei lavori ha l'obbligo di osservare oltre al presente atto ed al capitolato speciale sopra ricordato, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/06 e nel DPR 207 del 05.10.2010.

Art. 6 – Cauzione.

Non è previsto il versamento di cauzione.

Art. 7 – Tempo utile e penale per il ritardo.

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 29 ottobre 2015.

Per ogni giorno di ritardo all'impresa verrà addebitata una penale giornaliera pari all'1,00 per mille dell'ammontare contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di inadempimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 137 del D.Lgs. 163/06.

Art. 8 – Consegna dei lavori.

I lavori saranno consegnati alla ditta aggiudicataria: della consegna lavori verrà redatto apposito verbale. I lavori dovranno essere iniziati immediatamente dopo la consegna degli stessi e dovranno continuare senza interruzioni fino alla loro ultimazione.

Art. 9 – Contratto di appalto – cessioni.

Il presente atto di cottimo costituisce formalizzazione del rapporto contrattuale dei lavori in oggetto, ai sensi del Regolamento Comunale per

l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2010. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo decreto legislativo.

Art. 10 – Pagamenti in acconto e in saldo.

L'impresa avrà diritto al pagamento dei lavori effettuati in un'unica soluzione all'ultimazione dei lavori previa presentazione di regolare fattura.

La liquidazione delle somme dovute avverrà esclusivamente dopo l'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte, fatte salve eventuali erogazioni in acconto nei limiti dell'importo di cofinanziamento comunale a discrezione dell'amministrazione dopo la regolare esecuzione dei lavori. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 201 del DPR 207/2010, il conto finale dei lavori sottoscritto dall'appaltatore e per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del Procedimento.

Art. 11 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.

Le eventuali variazioni per lavori non previsti, nei casi stabiliti sono valutate mediante l'applicazione di prezzi determinati ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del DPR 207/2010.

Art. 12 – Revisione dei prezzi.

A norma dell'art. 133 del D.Lgs. 163/06, per lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si

applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 13 – Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa.

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale, dalla legislazione vigente e dai precedenti articoli del presente atto, sarà a totale carico dell'impresa quanto segue, dei quali oneri l'appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:

1 – attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, nonché di quelli che potessero intervenire in corso d'appalto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

2 – applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi degli stessi;

3 – adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori; tale aspetto è esteso alla sicurezza dei terzi ed a quanto necessario per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto esclusivamente sull'impresa e sul suo nominato Direttore di cantiere;

4 – la riparazione dei danni di qualsiasi genere che fossero provocati alle persone addette ai lavori o a terzi, nonché a beni pubblici o privati, restando libera ed indenne l'Amministrazione ed il suo personale di direzione e sorveglianza;

5 – lo sgombero a lavoro ultimato di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio cantiere ecc. entro il termine stabilito dalla direzione lavori;

	6 – mantenere in funzione servizi pubblici o privati di trasporto d’energia, acqua e simili;	
	7 – provvedere, preventivamente all’esecuzione dei lavori, all’accertamento, presso gli enti gestori dei servizi, dell’eventuale presenza di sottoservizi interferenti con i lavori stessi;	
	8 – la manutenzione di tutte le opere fino a collaudo che si eseguirà mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto per conto dell’Amministrazione appaltante;	
	9 – la riproduzione di grafici, disegni e allegati vari relativi alle opere di esecuzione, nonché le spese di bollo, registrazione, copie, stampa ecc, conseguenti all’atto di cottimo;	
	10 – la custodia diurna e, se del caso, notturna dei lavori, con personale in regole per le prescrizioni di legge;	
	11 – il pagamento di eventuali canoni per il funzionamento del cantiere;	
	Art. 14 – Misurazioni dei lavori.	
	Tutte le quantità dei lavori eseguiti e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, in relazione a quanto previsto in sede di offerta.	
	Art. 15 – Controversie.	
	In caso di controversie opereranno gli art. 239 e 240 del D.Lgs. 163/06. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del sopra citato articolo 240 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E’ espressamente escluso che la risoluzione di dette controversie possa essere demandata ad un Collegio Arbitrale.	
		6

Art. 16 – Clausola sociale.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13.05.1986 n. 880

viene stabilito che:

1 – nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

2 – l’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori (o subaffidatari) nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3 – in caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e smi, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e smi. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto di appalto. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o sub contratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune di Anzola d'Ossola ed alla Prefettura del Verbano Cusio Ossola la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere al comune di Anzola d'Ossola copia del contratto sottoscritto.

Art. 18 – Registrazione e spese.

